COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero **179** Del **23-12-2021**

Registro Generale
N. 72 RAGIONERIA

OGGETTO:	**PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE FINO AL 30.06.2022** **CIG:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 109;
- la parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del citato D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 del 15/04/2021, avente ad oggetto: "Approvazione PEG 2021";
- il decreto sindacale n. 9 del 31/12/2020;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Premesso che:
- il prossimo 31 dicembre 2021 verrà a scadere la convenzione per il servizio di tesoreria comunale in essere tra il Comune di Orio Litta e il Banco Bpm Spa;
- con deliberazione C.C. n. 31 del 26/10/2021, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dell'ente, per il periodo: 01/01/2022 -31/12/2026

Dato atto che, a causa di carenza di personale e impegni susseguenti e continui a carico dell'ufficio ragioneria in data odierna non si è ancora avuto modo di procedere all'espletamento della gara per il servizio in oggetto;

Dato atto che l'art. 23, comma 1, della Legge 18.04.2005 n. 62, ha espressamente abrogato l'art. 6 della legge 24.12.1993 n. 537 che prevedeva la possibilità del rinnovo dei contratti della pubblica

amministrazione mentre, per costante giurisprudenza, è possibile procedere alla proroga dei contratti degli enti pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo della scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate le altre clausole contrattuali (Tar Lazio sentenza n. 1062 del 13.02.2006);
Riscontrato pertanto che:

- con lettera del 14.12.2021, è stato chiesto al Tesoriere Banco Bmp Spa la continuazione del servizio di tesoreria secondo quanto previsto nella convenzione in scadenza il 31.12.2021 nelle more dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica fino alla data del 30.06.2022;;
- che l'attuale Tesoriere si è dichiarato disponibile alla proroga tecnica del servizio di tesoreria, fino al 30.06.202022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/11/2016 avente ad oggetto: "DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 27.11.2015 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PROROGA DEL SERVIZIO" - MODIFICA;"
Visto lo schema di convenzione allegato alla deliberazione C.C. n. 35/2016 nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico e tecnico che regolano il servizio;
Richiamati:

- l'art. 3 comma 12 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 il quale definisce la concessione di servizi come "un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità dell'articolo 30";
- l'art. 30 comma 3 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente e sussistendone le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in scadenza fino al termine massimo del 30.06.2022, in considerazione dei tempi necessari per espletare la procedura di gara e l'eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario del servizio in parola;
Considerato che la proroga tecnica consiste nell'ampliamento dei termini di durata del contratto, consentendo all'appaltatore di proseguire gli adempimenti previsti nel contratto originario e di conseguenza non coincide con la previsione di cui all'art. 57, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, non trattandosi di affidamento di "servizi nuovi o complementari;
Ricordato che la più recente giurisprudenza, nel confermare l'impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, consente invece la cd. "proroga tecnica", cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una gara;
Visto, a tal proposito, l'art. 125 comma 10 lett. c) del D. L.vo 12.04.2006 n. 163 e il quale prevede per le acquisizioni in economia di beni e servizi la c.d. "proroga tecnica" a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
VISTO il parere dell'AVCP del 16/05/2013, nel quale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, la medesima autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in conformità al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, restringendo tale possibilità "a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente";
Visto l'art. 2 della Convenzione di Tesoreria quinquennio 01/01/2017 – 31/12/2021 che consente la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della stessa convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica e che tale proroga dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza;
Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in scadenza al 31.12.2021 fino alla data del 30.06.2022 considerato il tempo necessario per espletare una nuova procedura di gara;
Ritenuto pertanto di procedere alla proroga della convenzione di tesoreria 2017/2021 al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e, nel contempo, consentire l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio in questione;
Viste le norme contenute nel Titolo V°, Capo I°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica fino al 30.06.2022, della concessione del servizio di tesoreria, alle medesime condizioni di cui alla convenzione in essere con la banca Banco BPM S.p.a. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/11/2016;

3. di comunicare il presente provvedimento alla banca Banco BPM S.p.a..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.